PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NEI LOCALI AD USO "BIGLIETTERIA" VETTORI, PRESSO L'AUTOSTAZIONE DI BARI CENTRALE

Al termine delle pregresse trattative negoziali ed al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, si sottopone a Codesta Spettabile Società, affinché possa esprimere la sua accettazione mediante scambio di lettere commerciali, la seguente proposta di

CONVENZIONE

TRA

FS Park S.p.A. con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1- 00161 Roma e sede operativa in via Marsala, 41- 00185 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 04942261001, iscritta al registro delle imprese di Roma R.E.A. 820585, iscritta al n. 04942261001 del Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. 820585, codice fiscale e partita IVA n. 04942261001, in persona del Procuratore _____, ivi domiciliato per la carica, nato a _____ il _____, nel prosieguo per brevità denominata "FS Park"

E

..... con sede legale in ....., ..., n. ....., R.E.A. di ..... n ..... , iscrizione nel Registro delle Imprese di ....., Codice Fiscale e Partita IVA n. ....., PEC ..... , in persona di..... nella sua qualità di ....., in forza dei poteri conferiti con ..... , nel prosieguo per brevità denominata "Vettore";

di seguito indicate singolarmente anche come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

Premesso che:

a) FS Park, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ("Gruppo FS") interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.p.A., è statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo di aree attrezzate da adibire alla sosta di mezzi di trasporto, ed opera utilizzando prevalentemente aree appartenenti al patrimonio del Gruppo FS, tra le quali è compresa l'area adibita a parcheggio sita presso la stazione ferroviaria di Bari Centrale;
b) nell'area di Bari Centrale è stato realizzato ed è attualmente operativo un Terminal Bus, situato in via Capruzzi, gestito da FS Park e dotato di spazi attrezzati per le operazioni di carico e scarico passeggeri da parte delle società di autotrasporto.;

c) in data ..... , il Vettore ha sottoscritto con FS Park una Convenzione avente ad oggetto l'utilizzo temporaneo di stalli sosta presso l'Autostazione di Bari Centrale e valida sino al _____(di seguito "Convenzione stalli");

d) il Vettore ha presentato, ai sensi della Delibera n. 56 del 30 maggio 2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), richiesta a FS Park per l'assegnazione di spazi destinati all'installazione di n. [….] desk all'interno del locale adibito a uso "biglietteria" presso l'autostazione di Bari Centrale, sita in via Capruzzi;

e) le Parti intendono pertanto sottoscrivere la presente convenzione (di seguito, la "Convenzione") mediante la quale FS Park concede in uso al Vettore lo spazio (o gli spazi) all'interno del locale adibito ad uso "biglietteria" come meglio individuato/i nell'Allegato A, da destinare all'installazione e alla gestione di postazioni operative per la vendita dei titoli di viaggio alla propria clientela (di seguito più brevemente "Desk");

f) .

Tutto ciò premesso, si conviene tra le Parti quanto segue:

Articolo 1

ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Sono allegati alla presente Convenzione:

A. Planimetria identificativa dello/degli spazio/spazi concesso/i per l'installazione di desk;

Articolo 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

FS Park concede in uso al Vettore, che accetta, lo spazio/gli spazi ubicato/i ubicati all'interno del locale biglietteria dell'Autostazione di Bari Centrale, individuato/i nell'Allegato A (di seguito indicato/i come lo "Spazio/gli Spazi"), affinché il Vettore vi possa installare a propria cura e spese n. _ (….) Desk. FS Park mette a disposizione unicamente la dotazione costituita dal Desk, mentre tutte le ulteriori dotazioni tecnologiche, attrezzature, arredi e strumenti necessari allo svolgimento dell'attività sono a esclusivo carico del Vettore, che provvederà alla loro installazione a propria cura e spese.

La superficie complessiva dello Spazio/degli Spazi oggetto della presente Convenzione è indicata nell'Allegato A ove è altresì individuata la collocazione del/dei relativi DESK.

Lo Spazio/gli Spazi viene/vengono accettato/i dal Vettore nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova/trovano e riconosciuto/i idoneo/i all'uso pattuito.

Al Vettore è fatto assoluto divieto di esercitare l'attività di rivendita di titoli di viaggio per conto di soggetti terzi e/o di altri vettori, in quanto la presente Convenzione autorizza esclusivamente la vendita di propri titoli di viaggio. In caso di violazione del predetto divieto, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Articolo 3

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione è di _____ mesi, con decorrenza dal _____al_____, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione stalli.

La consegna dello Spazio/degli Spazi verrà formalizzata mediante apposito verbale firmato dalle Parti ed avverrà entro 5 gg. dalla data di perfezionamento della presente Convenzione. Un mese prima della scadenza, le Parti potranno valutare la sottoscrizione di una nuova convenzione. Resta inteso che ogni eventuale rinnovo o nuova stipula sarà in ogni caso subordinato alla vigenza della Convenzione di cui al punto c) delle premesse.

Resta inteso tra le Parti che, alla luce della natura ancillare del presente atto rispetto alla Convenzione stalli – meglio descritta nel punto c) delle premesse – l'eventuale risoluzione o cessazione -per qualsiasi causa- degli effetti di quest'ultima, determinerà l'automatica cessazione della presente Convenzione, con conseguente obbligo, in capo al Vettore, di liberare lo/gli Spazio/i con le modalità e nei termini previsti al successivo articolo 7.

Viene tassativamente escluso il tacito rinnovo.

Articolo 4

DESTINAZIONE D'USO - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il Vettore si impegna a non mutare, anche solo temporaneamente o parzialmente, la destinazione d'uso dello Spazio/degli Spazi.

È fatto inoltre espresso divieto al Vettore di subconcedere, in tutto o in parte, lo Spazio/gli Spazi oggetto della presente Convenzione.

La violazione dei suddetti divieti da parte del Vettore comporta la facoltà per FS Park di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Articolo 5

CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È fatto espresso divieto al Vettore, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di cedere in tutto o in parte la presente Convenzione.

Ai sensi degli articoli 1406 e 1407 c.c., il Vettore presta il proprio preventivo consenso alla cessione della Convenzione da parte di FS Park.

Articolo 6

CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo annuo della Convenzione è pari a € ..... (_____/__) oltre IVA.

Tale importo è stato calcolato su una tariffa oraria per singola postazione operativa per la vendita dei titoli di viaggio (desk) di € 0,40 (euro zero/40) oltre IVA. Tale importo potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione della Convenzione in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti eventualmente emessi in materia dall'ART.

Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Vettore in n. 4 (quattro) rate trimestrali da pagarsi con valuta fissa al giorno 5 (cinque) del primo mese del trimestre di riferimento. FS Park si impegna a far pervenire le relative fatture entro il 15° giorno dell'ultimo mese del trimestre precedente.

Nel caso in cui la prima rata non coincida con un intero trimestre solare, il Vettore corrisponderà il relativo importo, proporzionato ai giorni in cui ha avuto la disponibilità dello Spazio/degli Spazi.

Per il rispetto della normativa che prevede l'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati e titolari di Partita IVA, tutte le fatture dovranno essere trasmesse e ricevute esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

Le fatture emesse da FS Park dovranno essere intestate a:

....., con sede legale in ....., Codice Fiscale/Partita IVA n. .....

Il codice destinatario da indicare nella fattura elettronica è: .....

I pagamenti verranno effettuati sulle seguenti coordinate bancarie intestate a FS Park S.p.A.:

INTESA SANPAOLO ag. 37 di Roma – IBAN: IT 81 X 03069 05000 100000014917

S'intende che il Vettore re sarà tenuto ad effettuare, con puntualità, i dovuti pagamenti anche in caso di mancata o ritardata ricezione della fatturazione da parte di FS Park.

Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, FS Park potrà risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Il Vettore, qualora risulti inadempiente, è tenuto al pagamento delle spese legali, anche stragiudiziali, nonché delle spese e/o delle commissioni relative ad eventuali interventi effettuati da terzi, per conto di FS Park, per il recupero del credito.

Gli interessi di mora saranno calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.

Articolo 7

MODIFICHE DEGLI SPAZI - MIGLIORIE E ADDIZIONI

Resta espressamente convenuto che, ove si rendesse necessario rendere disponibili ad altro Vettore - in applicazione di quanto deliberato in materia dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in particolare con delibera n. 56 del 30 maggio 2018 - spazi per il medesimo utilizzo previsto dal presente Convenzione, il Vettore presta il proprio esplicito assenso ad utilizzare il DESK a lui assegnato a rotazione con gli altri Vettori richiedenti, sulla base proporzionale del numero di corse esercitate all'interno dell'Autostazione per ciascuno dei Vettori richiedenti. FS Park, tenuto conto delle esigenze logistiche di ciascun vettore, assegnerà i vari slot temporali di utilizzo dei DESK a ciascuno dei Vettori richiedenti, che saranno comunicati ai singoli Vettori successivamente alla stipula della presente Convenzione.

In caso di ritardata riconsegna dello Spazio/degli Spazi, il Vettore sarà tenuto al pagamento, di una penale pari ad € 100,00 (euro cento/00), salvo il maggior danno, per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti.

FS Park, al fine di soddisfare eventuali richieste di altri Vettori, sempre nel rispetto della regolamentazione vigente, potrà inoltre procedere, anche nel corso di esecuzione della Convenzione, alla variazione dello Spazio/degli Spazi senza che ciò possa comportare alcuna forma di indennizzo, risarcimento e/o pretesa da parte del Vettore.

Resta inteso che nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche definitive al perimetro dello Spazio/degli Spazi, le Parti, ricorrendone i presupposti, procederanno a modificare e sostituire di comune accordo l'Allegato 1 alla Convenzione.

Il Vettore non potrà eseguire opere e/o addizioni, anche se costituenti migliorie e comunque progettate e dirette da un tecnico abilitato, senza il preventivo consenso scritto di FS Park.

Per tutte le opere, migliorie e addizioni che venissero eseguite dal Vettore senza il preventivo consenso scritto di FS Park, quest'ultima potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere la rimessione in pristino dello Spazio/degli Spazi a cura e spese del Vettore, ovvero mantenere in essere le opere già eseguite senza riconoscere nessun compenso, indennizzo c/o risarcimento alla stessa.

Articolo 8

RECESSO

Le Parti si riservano la facoltà di recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, della presente Convenzione, dandone avviso mediante lettera Raccomandata A/R o PEC, almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In tale caso il Vettore sarà tenuto al pagamento esclusivamente del corrispettivo sino alla data di efficacia del recesso o, se successiva, sino alla effettiva riconsegna dello Spazio/degli Spazi, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 in caso di ritardo nella riconsegna.

Articolo 9

DIVIETO DI PUBBLICITA'

È fatto divieto al Vettore di far installare sullo Spazio/sugli Spazi oggetto della presente Convenzione scritte o cartelli pubblicitari, in quanto lo sfruttamento pubblicitario è riservato a FS Park direttamente o tramite terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Non è consentita l'apposizione di scritte o cartelli con la sola indicazione del tipo di attività svolta nello Spazio/negli Spazi e la denominazione del Vettore, e il logo.

Ogni Desk sarà dotato di monitor a messaggio variabile dove verrà proiettato il logo del vettore assegnatario dello slot.

Articolo 10

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI E MANUTENZIONE

Lo Spazio/gli Spazi è/sono concesso/i in uso nello stato di fatto in cui si trova/trovano restando a carico del Vettore l'attrezzaggio dei Desk ai fini dello svolgimento della propria attività. Ogni ulteriore intervento

di adeguamento alla normativa vigente e/o di adattamento alla destinazione d'uso prevista e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria è a cura e spese di FS Park.

Restano a carico di FS Park gli oneri per la pulizia del locale adibito ad uso "biglietteria". Nel caso di eventi - dipendenti da FS Park - che pregiudichino la piena operatività dello Spazio/degli Spazi, FS Park medesima si impegna - entro ventiquattro ore dalla segnalazione da parte del Vettore - ad intervenire per il ripristino dell'operatività dello Spazio/degli Spazi stesso/i.

Articolo 11

ONERI ACCESSORI E SERVIZI

Sono ricompresi nel corrispettivo gli oneri accessori connessi al funzionamento delle parti comuni dell'Autostazione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo pulizie, security e safety, servizi igienici) e gli oneri relativi alle forniture dei servizi e utenze centralizzati (es. acqua, energia, climatizzazione e simili), nonché i costi comunque riferiti alle utenze dirette, limitatamente all'area identificata dalla planimetria dell'Allegato A.

Articolo 12

OBBLIGHI DEL VETTORE

Il Vettore si obbliga a mantenere lo Spazio/gli Spazi in condizioni di massimo decoro e ad osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, per la tutela ambientale, nonché riguardanti la sanità, l'igiene e quant'altro attenga all'uso ed al godimento, impegnandosi altresì a mantenere efficienti gli impianti relativi e ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando FS Park da ogni responsabilità ad essa non riconducibile. Tutti gli adempimenti normativi cui è sottoposto il Vettore sono completamente a sua cura e spese, e per l'ottemperanza degli stessi il Vettore dovrà contattare, ove necessario, le strutture preposte di FS Park.

Resta a carico del Vettore ogni relativo intervento di disallestimento del DESK dalle dotazioni varie di cui lo stesso si sia servito nello svolgimento dell'attività (dotazioni tecnologiche, attrezzature, strumenti, arredi e simili).

Articolo 13

RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI

Il Vettore ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile è responsabile dei danni cagionati allo Spazio/agli Spazi. In particolare, il Vettore risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite

dalla presente Convenzione, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per Convenzione, a provvedere.

Per tali eventuali danni il Vettore s'impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne FS PARK da qualsiasi pretesa derivante da terzi.

Il Vettore è responsabile sia verso FS Park sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dello spazio/degli Spazi e dei suoi impianti.

FS Park non assume alcuna responsabilità per danni occorsi al/ai DESK dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi.

Il Vettore dichiara e garantisce di aver attivato una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, incendio, scoppio, rischio locativo e ricorso terzi in base alle seguenti polizze stipulate con primaria compagnia:

a) polizza incendio a copertura dei beni mobili oggetto dell'attività svolta, ubicati nello Spazio/negli Spazi in uso, per un capitale adeguato all'effettivo valore dei beni e del relativo contenuto. Tale copertura dovrà essere estesa a coprire i danni causati allo Spazio/agli Spazi e a FS Park per un massimale per sinistro di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00);
b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T., che dovrà coprire tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nella Convenzione, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni).

In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, il Vettore potrà produrre copia dell'estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo.

Il Vettore si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata della Convenzione ed a fornire, a seguito di richiesta di FS Park, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse dello Spazio/degli Spazi.

La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione dello Spazio/degli Spazi nelle stesse comporterà il diritto di FS Park di risolvere la presente Convenzione per fatto e colpa del Vettore ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo l'obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) dovrà essere convenuto che:

1. non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta della Convenzione, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di FS Park; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 (trenta) giorni, previo avviso a FS Park delle motivazioni del provvedimento;
2. dovranno essere considerati "Terzi" FS Park, i suoi dipendenti e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse;
3. l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di FS Park (art. 1916 c.c.).

Articolo 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatte salve le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di mancato o inesatto adempimento da parte del Vettore anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli: art. 4 (Destinazione dello spazio/degli spazi - Divieto di subconcessione); 5 (Cessione della Convenzione); 13 (Responsabilità e Assicurazione); 16 (Clausola di trasparenza); 17 (Clausola di integrità); 20 (Ambiente); 21 (Misure Restrittive Internazionali e Trade Compliance).

In tutti i casi sopra richiamati, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di FS Park S.p.A, da eseguirsi tramite pec, senza bisogno di preavviso o messa in mora.

Articolo 15

FORO COMPETENTE

Resta convenuto tra le Parti che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dalla presente Convenzione, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Roma.

Articolo 16

CLAUSOLA DI TRASPARENZA

Il Vettore espressamente e irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno

onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Vettore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Vettore che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla relativa risoluzione.

Articolo 17

CLAUSOLA DI INTEGRITA'

FS Park gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("Codice Etico"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("Policy Anti-Corruption"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231") e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS ("Programma di Compliance Antitrust").

Il Vettore dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di FS Park e che possono essere scaricati e stampati e di cui il Vettore potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

Il Vettore si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da FS Park.

Il Vettore prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea;

possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo https://segnalazione-whistleblowing.fspark.openblow.it/#/, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo https://www.fspark.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/governance/procedura-di-gestione-delle-segnalazioni.html.

La violazione da parte del Vettore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 del Committente e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Articolo 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione della Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Qualora, ai fini dello svolgimento della Convenzione, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Art. 19

Gestione della Convenzione

La struttura deputata alla gestione ed al controllo sull'esecuzione della presente Convenzione, per FS Park è la U.O. Gestione Operativa e Facility, nella persona del Responsabile pro tempore.

Art. 20

Ambiente

Il Vettore, per tutta la durata della presente Convenzione, si obbliga ad osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela di ambiente e contro l'inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina d'uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive all'ozono stratosferico, e di gestione rifiuti.

Inoltre, il Vettore si impegna a:

- non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- non depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- non immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque;
- non introdurre, depositare e/o tenere nei veicoli parcheggiati materiali o sostanze infiammabili o esplosive, nonché oggetti pericolosi.

Qualora si verifichi un danno ambientale nell'area oggetto della presente Convenzione, che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dal Vettore, o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, questo è obbligato a norma di legge a ripristinare le condizioni originarie dell'area e delle risorse naturali, manlevando e tenendo indenne FS Park da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi.

Nel caso in cui il Vettore non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti entro trenta giorni dall'evento dannoso le possibili misure da intraprendere, la presente Convenzione è da intendersi risolta per uso dell'area non conforme alla legge.

Articolo 21

Misure Restrittive Internazionali e Trade Compliance

Il Vettore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di export control); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

Il Vettore dichiara e garantisce che né la medesima né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori della stessa è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva di cui al paragrafo che precede.

Il Vettore dichiara di non essere un operatore economico di un Paese, governo o territorio destinatario di misure di cui ai paragrafi precedenti che limitano in misura ampia l'operatività con tale Paese, governo o territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo Iran, Siria, Sudan, Sud Sudan, Cuba, Corea del Nord, Crimea, Venezuela, Zone dell'Ucraina non controllate dal governo negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, Russia, Bielorussia.).

Il Vettore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare, per FS Park la violazione delle normative di cui ai paragrafi precedenti o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse.

In riferimento a quanto sopra, il Vettore si impegna a comunicare a FS Park qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "anti-boycott" applicabile.

Nel caso di violazione da parte del Vettore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo, FS Park si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

****

Qualora concordiate con la nostra proposta, Vi preghiamo di farci pervenire una nota su Vostra carta intestata contenente la riproduzione pedissequa del testo sopra riportato – corredata dei relativi allegati – siglata in ogni pagina e con duplice sottoscrizione in calce da parte del vs. legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri (cfr. spazi riservati *infra*), la prima per esprimere l'accettazione piena e incondizionata della proposta, la seconda per esprimere l'accettazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, delle clausole vessatorie di seguito elencate. La suddetta nota dovrà essere intestata a: FS Park S.P.A. - con sede legale in Roma, piazza della Croce Rossa 1- 00161, e sede operativa in Roma, via Marsala, 41 – 00185 ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: fspark@pec.fspark.it entro 3 giorni dal ricevimento della presente proposta. Qualora non pervenga alcuna accettazione entro il termine sopra indicato, la presente proposta si intenderà priva di efficacia e cesserà ogni obbligo da parte di FS Park relativamente alla stessa.

Roma, _____

Letto, firmato e sottoscritto

FS Park S.p.A.

Firma …….

Per accettazione della proposta di Convenzione

[Luogo] ……, lì …….

Il Vettore

Firma

……..

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Vettore dichiara di aver preso visione della presente Convenzione di accettare specificatamente ed integralmente le clausole relative ai sottoelencati articoli:

- Art. 4: Destinazione d'uso - Divieto di subconcessione;

- Art. 5: Cessione della Convenzione;
- Art. 7: Modifiche degli spazi – Migliorie e addizioni;
- Art. 9: Divieto di pubblicità;
- Art. 11: Oneri accessori e servizi;
- Art. 12: Obblighi del vettore;
- Art. 13: Responsabilità – Assicurazioni;
- Art. 14: Clausola risolutiva espressa;
- Art. 15: Foro competente;
- Art 16: Clausola di trasparenza;
- Art. 17: Clausola di integrità;
- Art. 20: Ambiente;
- Art 21: Misure Restrittive internazionali e trade compliance.

Per specifica accettazione delle clausole vessatorie

[Luogo] ……, lì …….

Il Vettore

Firma

……..

Firmato da ANDREA
DESTRO
Data: il 03/07/2025
alle 19:17:49 CEST

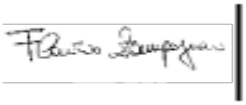

Firmato da FLAVIO
ZAMPOGNARO
Data: il 03/07/2025
alle 19:09:12 CEST